





Savelli ascensori s.r.l.

Indice delle Revisioni

Revisione	Approvazione	Natura	delle
Rev. 00	Consiglio di Amministrazione, delibera del 11/07/2017	Adozione	
	, , ,		



Sommario


1.	Introduzione al Decreto legislativo 231/01	5
2.	Le esimenti	8
3.	Le sanzioni	9
3.1.	Sanzione pecuniaria	. 10
3.2.	Sanzioni interdittive	. 10
3.3.	Confisca	. 11
3.4.	Pubblicazione della sentenza di condanna	. 12
4.	Caratteristiche dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ed efficace attuazione degli stessi	12
5.	Le linee guida di Confindustria	. 13
6.	Terminologia	. 15
7.	Descrizione della realtà aziendale, del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale	
della	società	. 19
8.	Adozione del modello	. 21
8.1.	Finalità del modello	. 22
8.2.	Il processo di predisposizione del modello	. 24
8.3.	Struttura del modello	. 30
8.3.1	. Struttura documentale diretta	. 30
8.3.2	Struttura documentale aziendale a supporto del Modello	. 32
9.	Cross reference	. 33
10.	Commissione dei reati e principi di comportamento	. 40
10.1	Definizione dei processi sensibili al reato presupposto	. 41
10.2	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	. 42
10.2	1. Attività sensibili	. 44
10.3	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	. 45
10.3	1. Attività sensibili	. 47
10.4	Delitti di criminalità organizzata	. 48
10.4	1. Attività sensibili	. 48

SAVELLI
ASCENSORI

10.5.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 Reati di Falsità in monete	49
10.5.1.	Attività sensibili	51
10.6.	Delitti contro l'industria e il commercio	52
10.6.1.	Attività sensibili	53
10.7.	Reati societari	54
10.7.1.	Attività sensibili	57
10.8.	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle	
norme a	ntinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro	58
10.8.1.	Attività sensibili	59
10.9.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utile di provenienza illecita	59
10.9.1.	Attività sensibili	61
10.10.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	61
10.10.1.	Attività sensibili	65
10.11.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziar 65	ia
10.11.1.	Attività sensibili	65
10.12.	Reati ambientali	66
10.12.1.	Attività sensibili	73
10.13.	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	74
10.13.1.	Attività sensibili	74
10.14.	Delitti contro la personalità individuale.	75
10.14.1.	Attività sensibili	76
10.15.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare	77
10.15.1.	Attività sensibili	77
10.16.	Reati transnazionali	77
10.16.1.	Attività sensibili	79
10.17.	Fattispecie di reato non applicabili	80
11. C	odice etico	80
12. S	istema disciplinare	81
12.1.	Principi generali e condotte rilevanti	81
12.2.	Misure nei confronti dei dipendenti	83
12 3	Misure nei confronti di eventuali dirigenti aziendali	86



12.4.	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei membri dell'Organo di controllo (Sindaci o
Sindaco	Unico)
12.5.	Sanzioni nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza
12.6.	Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni 87
12.7.	Procedimento disciplinare
12.8.	La fase istruttoria
12.9.	Procedimento per violazioni commesse dai dipendenti
12.10.	Procedimento per violazioni commesse dai dirigenti
12.11.	Procedimento per violazioni commesse dagli amministratori o dal Sindaco Unico
12.12. altri sog	Procedimento per violazioni commesse da terzi (collaboratori, fornitori, consulenti, partner ed getti esterni)
13.	L'organismo di vigilanza
13.1.	Composizione, nomina durata e revoca dell'Organismo di Vigilanza
13.2.	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza
13.3.	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
14.	Flussi informativi
14.1.	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
14.1.1.	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi
14.1.2.	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
14.1.3.	Modalità di trasmissione delle informazioni e valutazione delle segnalazioni
14.1.4.	Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V
15.	Piano di formazione e comunicazione
15.1.	Premessa
15.2.	Formazione del personale
15.3.	Informativa a collaboratori esterni e partner





1. Introduzione al Decreto legislativo 231/01

L'8 giugno 2001 è stato emanato il D.lgs. 231/01 che ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità degli Enti, forniti di responsabilità giuridica e non, ad una serie di convenzioni internazionali e direttive europee: Convenzione di Bruxelles del 26.7.95 e del 26.5.97, Convenzione OCSE del 17.12.1997, Convenzione Internazionale del 9.12.1999, Convenzioni e protocolli dell' Organizzazione delle Nazioni Unite del 15.11.2000, del 31.5.2001 e del 31.10.2003, Legge Comunitaria 2004, DIR. 2005/06/CE, DIR. 2006/70/CE,...

Il D.Lgs. 231/01, rubricato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'Art. 11 della Legge 29.9.2000 n. 300", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. E' stata, quindi, introdotta una responsabilità autonoma dell'Ente per Reati che nascono all'interno del proprio ambito e che va ad aggiungersi (distinguendosi) alla specifica responsabilità dell'autore materiale dell'illecito. Fino all'introduzione del D.Lgs. 231/01, infatti, gli Enti, a causa del principio secondo il quale la responsabilità penale è personale, non subivano conseguenze sanzionatorie ulteriori ad un eventuale risarcimento del danno e, sul piano penale, risultavano sanzionabili esclusivamente ai sensi degli Artt. 196 e 197 c.p. (articoli che prevedono tutt'ora un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte esclusivamente in caso di inviolabilità dell'autore materiale del reato).

Gli articoli del D.LGS 231/01, identificano come soggetti attivi del reato i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Gli articoli identificano, inoltre, come soggetti attivi, anche le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.


Il D.LGS. 231/01 coinvolge nella sanzione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che ne abbiano tratto un vantaggio o che abbiano avuto interesse nella commissione del reato stesso. Per tutti gli illeciti è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria (oltre alla confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato, anche nella forma più equivalente); per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (PA), l'interdizione dell'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi pubblici, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Dall'8 Giugno 2001 ad oggi il D.Lgs. 231/01 ha subito modifiche ed integrazioni al fine di adeguarsi agli strumenti legislativi nazionali che hanno introdotto nuovi reati presupposto. Per questo motivo la scrittura di "D.Lgs. 231/01" si intende come all'ultimo stato delle sue successive modifiche ed integrazioni (si legga, quindi, come D.Lgs. 231/01 e s.m.i.).


Analogamente si intende che tutti i documenti citati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono all'ultimo stato di revisione.

Vengono di seguito riportati due esemplificazioni grafiche in tema di "reati presupposto" e di "D.LGS 231/01".









2. Le esimenti

Con particolare riferimento ai reati commessi da soggetti in posizione apicale, il Decreto contempla all'art. 6 una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa laddove l'Ente possa dimostrare che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 iniziativa e controllo;

 le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;

 non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto 2 che precede.

Con riferimento, invece, ai reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, il Decreto sancisce, all'art. 7, la responsabilità degli Enti qualora la commissione del reato sia stata possibile a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Nello stesso tempo, il Decreto prevede nel medesimo articolo una ulteriore esimente specificando che l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa laddove l'Ente abbia adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito detto anche "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Ne discende che i criteri di imputazione della responsabilità all'Ente attengono sostanzialmente al fatto che esso sia stato carente nel rispettare principi di corretta gestione aziendale e controllo attinenti la propria attività ed organizzazione interna. Quello che il Decreto va a sanzionare è quindi una politica d'impresa non corretta a causa della quale si sia resa possibile la commissione del reato.

3. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposta la Società in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- Sanzioni pecuniarie
- Sanzioni interdittive
- Confisca



• Pubblicazione della sentenza di condanna

3.1. Sanzione pecuniaria

E' sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

3.2. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

l'interdizione dall'esercizio dell'attività;




- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

3.3. Confisca

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere.





3.4. Pubblicazione della sentenza di condanna

Può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

4. Caratteristiche dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ed efficace attuazione degli stessi

Nel prevedere forme di esclusione della responsabilità delle persone giuridiche, il Decreto non omette di fornire agli articoli 6 e 7, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al pericolo di commissione dei reati, specifiche indicazioni in ordine alle caratteristiche dei Modelli. Affinché possano applicarsi le esimenti sopra esplicitate a vantaggio dell'Ente, i Modelli debbono:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della legge e ad individuare ed eliminare le situazioni di rischio;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

E' altresì necessario, ai fini dell'applicazione delle esimenti, che il Modello sia efficacemente

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 attuato ed aggiornato mediante:

- periodiche attività di verifica dell'adeguatezza del Modello, il quale dovrà essere modificato e/o aggiornato in corrispondenza di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale o quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo.

La Società ha provveduto ad effettuare un'attenta analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree a rischio di commissione dei reati e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto, al fine di elaborare un Modello coerente con la specifica attività della Società conformemente a quanto previsto dal Decreto medesimo.

Obiettivo del Modello è la costituzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi in via preventiva allo scopo di prevenire, per quanto possibile ed eventualmente eliminare tempestivamente, il rischio di commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

5. Le linee guida di Confindustria

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 (di seguito le "Linee Guida"), integrate in data 3 ottobre 2002 con l'Appendice integrativa in tema di reati societari" e poi successivamente aggiornate nel marzo del 2008 ed infine nel marzo del 2014.

Le Linee Guida di Confindustria hanno lo scopo di fornire alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni. Le indicazioni fornite richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese, infatti, ogni modello organizzativo per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa. Il rischio reato di ogni impresa, infatti, è strettamente dipendente dal settore economico, dalla

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 complessità organizzativa, non solo dimensionale, dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- 1. **individuazione delle aree e attività a rischio**, volta a verificare in quali aree e attività aziendali sia possibile la realizzazione dei reati presupposto;
- 2. **predisposizione di un sistema di controllo** in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò interviene l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate su indicazione del vertice apicale dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Il sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria prevede per quel che riguarda i reati dolosi l'adozione di:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione;

Mentre per quel che riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'adozione di:

- codice etico;
- struttura organizzativa;
- formazione e addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 Il sistema di controllo, inoltre, deve assicurare:

- la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- la separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- la documentazione dei controlli;
- l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- l'individuazione di un O.d.V., i cui principali requisiti siano:
- o autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- o continuità di azione;
- 3. **l'obbligo da parte delle Aree aziendali**, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", **di fornire informazioni all'O.d.V**., anche su base strutturata, e di segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle attività svolte (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- la possibilità di attuare, in seno ai gruppi, soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello Organizzativo. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida, aventi per loro natura carattere generale.

6. Terminologia

Nel presente documento i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:



- Attività sensibile: attività a rischio di commissione reato ossia attività nel cui ambito ricorre il
 rischio di commissione di un reato compreso in quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01; si tratta
 di attività nelle cui azioni si potrebbero, in linea di principio, configurare condizioni, occasioni
 e mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i settori di riferimento
- a. CCNL: il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore metalmeccanico di aziende industriali.
- Codice Etico: documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i modelli destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente MODELLO;
- D.Lgs. 231/01: Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'Art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 Giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- Destinatari: soci, amministratori, dirigenti, sindaci, dipendenti, fornitori, sub-appaltatori e tutti quei soggetti con cui la Società può entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
- **Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- Indebiti disciplinari:
- a. del tipo "inosservanza lieve" quando le condotte siano caratterizzate da <u>colpa</u> e <u>non</u> da <u>dolo</u> e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società;
- b. del tipo "inosservanza ripetuta" quando le condotte siano caratterizzate da <u>colpa</u> e abbiano generato <u>rischi</u> di sanzioni o danni per la Società nonché <u>non</u> siano caratterizzate da <u>dolo</u>;



- c. del tipo "inosservanza grave" quando le condotte siano gravi e caratterizzate da colpa e abbiano generato <u>rischi</u> di sanzioni o danni per la Società nonché <u>non</u> siano caratterizzate da dolo;
- d. del tipo "violazione colposa" quando le condotte siano caratterizzate da <u>colpa</u> e <u>non</u> da <u>dolo</u> nonché abbiano generato potenziali <u>rischi</u> di sanzioni o danni per la Società più importanti rispetto all'inosservanza;
- Linee Guida di Confindustria: Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n.231, approvate il 7 Marzo 2002 e aggiornate a Marzo 2014. Le Linee Guida di Confindustria raccolgono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal D.Lgs. 231/01, dove, però, non sono forniti riferimenti puntuali se non sul piano metodologico; le Linee Guida, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative; fermo restando il ruolo chiave nelle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del Modello, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del Modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice penale. Questi solo può esprimere un giudizio sulla conformità e adeguatezza del Modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito;
- MODELLO: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società che
 raccoglie in sé una mappatura delle attività sensibili dell'impresa a rischio di commissione del
 reato presupposto, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti
 azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) e presidio del rischio, una cross
 reference fra i reati presupposto e la struttura documentale presente nell'ente a supporto del
 Modello stesso;
- OdV: Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 co. 1 lett. b) del D.lgs. 231/2001, avente il
 compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché sull'aggiornamento
 dello stesso;



- PA: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio (IPS) sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di società di diritto privato che svolgono un pubblico servizio;
- Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, collaboratori, gli "stagisti" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società stessa;
- Personale Apicale: i soggetti di cui all'Art. 5, co.1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, ovvero i soggetti
 che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di
 una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i
 membri del Consiglio di Amministrazione (compresi il Presidente, l'Amministratore Delegato)
 , i Procuratori, ecc.;
- Personale sottoposto ad altrui direzioni: i soggetti di cui all'Art. 5, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 231
 /2001, o tutto il personale che opera sotto la direzione o vigilanza del Personale Apicale;
- Principi generali di comportamento: le misure fisiche e/o logiche previste dal Codice Etico al fine di prevenire la commissione dei Reati, suddivise per tipologia di Destinatari;
- Principi specifici di comportamento: le misure fisiche e/o logiche previste dal documento portante del Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati e suddivise in funzione delle diverse tipologie dei suddetti Reati;
- Procedure: documenti formalizzati atti a disciplinare uno specifico processo aziendale o una serie di attività costituenti il processo
- Protocolli: documenti opportunamente formalizzati per la prevenzione del rischio con il
 compito di definire la condotta del personale ossia di regolamentare le attività sensibili per
 evitare la commissione dei reati presupposto; i protocolli sono gli strumenti principali di
 riduzione del rischio fino ad un livello accettabile, obiettivo previsto dalla Società.
- Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;



- Sistema Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del Modello e del Codice Etico.
- Società o Impresa: società a responsabilità limitata, in sintesi Savelli Ascensori s.r.l.
 - 7. Descrizione della realtà aziendale, del modello di *governance* e dell'assetto organizzativo generale della società.

La Società Savelli ascensori s.r.l. nasce nel 1976 su iniziativa dell'attuale Presidente del CDA Nazzareno Savelli. Nel 1992 con l'entrata in società del sig. Savelli Primo, la società si trasforma in Savelli ascensori s.n.c. Successivamente, nel 2006 la società si trasforma nella attuale Savelli ascensori s.r.l.

Il fondatore ha saputo costruire, nel corso degli anni, una realtà industriale solida e affermata nel territorio, grazie ad una qualità costruttiva ed un servizio di assistenza superiore rispetto ai *competitors* aziendali.

L'azienda è leader di mercato nella progettazione, costruzione, montaggio, manutenzione e assistenza H24 di impianti elevatori e affini.

Il sito produttivo situato nella provincia di Fermo, costruito nel 2004, ha un'estensione di circa 13.000 mq.

La società può vantare le seguenti referenze:

- Oltre 400 nuovi impianti annuali costruiti interamente nello stabilimento suddetto;
- Oltre 10.000 impianti installati in Italia e all'estero;
- Gamma di prodotti completa: ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili, piattaforme elevatrici, montauto, pantografi, montascale, castelletti, montavivande.

Inoltre, la società risulta:



- qualificata per l'esecuzione dei lavori pubblici Categoria OS4 ascensori, scale e marciapiedi mobili (SOA n. 3743/02/00);
- Certificata UNI EN ISO 9001:2000;
- Certificata UNI EN ISO 3834-2:2006;

La società **Savelli ascensori s.r.l.** adotta un sistema di *governance* "tradizionale" che si caratterizza per la presenza:

- dell'Assemblea dei Soci a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società,
 secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto;
- del Consiglio di Amministrazione incaricato di gestire l'impresa, il quale ha attribuito i poteri a
 3 amministratori delegati;
- del Sindaco Unico, chiamato a vigilare ai sensi del Codice Civile e a cui è affidata anche l'attività di revisione legale dei conti.

In relazione alle specifiche sul sistema di *governance* suddetto viene fatto rinvio ai contenuti dello statuto societario che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione aziendale.

Inoltre la società ha adottato un Organigramma aziendale che consente di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle responsabilità e l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate. In relazione al medesimo Organigramma, si rinvia allo specifico documento allegato.

La società ha nominato un responsabile tecnico, limitatamente agli impianti elettrici, per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/2008.

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati dalla società **Savelli ascensori s.r.l.** (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle previsioni del presente Modello consentono di individuare, rispetto a tutte le attività, come vengono formate ed attuate le decisioni dell'ente (Art. 6 co.2 lett. b) D.Lgs. 231/01).

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

Oltre a quanto rappresentato precedentemente in termini di *governance* societaria, si rammenta che verrà nominato un Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

8. Adozione del modello

La Società **Savelli ascensori s.r.l**, al fine di garantire e assicurare condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito Modello) in linea con le prescrizioni e con il contenuto del D.Lgs. 231/01.

La Società **Savelli ascensori s.r.l**, nonostante l'adozione del Modello sia considerata e indicata dal D.Lgs. 231/01 come una facoltà e non come un obbligo, ritiene tale opportunità un'efficace strumento nei confronti di coloro i quali operano all'interno e all'esterno della realtà aziendale. Tutto ciò per garantire ed assicurare il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possono prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto, così come individuati nello specifico documento di "Risk assessment e Gap analysis" della società.

L'individuazione delle attività sensibili, ossia esposte al rischio di commissione dei Reati, e la loro gestione, attraverso un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere pienamente consapevoli, tutti coloro che operano in nome e per conto di Savelli
 ascensori s.r.l, dei rischi di incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale e
 amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Savelli ascensori s.r.l. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Savelli ascensori s.r.l. si attiene nell'espletamento della propria mission aziendale;
- consentire a Savelli ascensori s.r.l, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività sensibili
 a rischio reato, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione
 dei Reati medesimi. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di rendere consapevoli i

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 destinatari dello stesso del rispetto dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in altre parole, del Modello adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire la commissione dei Reati.

La società **Savelli ascensori s.r.l.** ritiene che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costruito secondo le prescrizioni del D.Lgs. 231/01, rappresenti un valido ed efficace strumento per sensibilizzare amministratori, dipendenti e tutti quei soggetti terzi che hanno rapporti con **Savelli ascensori s.r.l**: ai suddetti soggetti destinatari del Modello è richiesto l'espletamento delle proprie attività attraverso comportamenti corretti e trasparenti che seguano i valori etici e sociali a cui si ispira l'azione di **Savelli ascensori s.r.l.** e che possano così prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto.

8.1. Finalità del modello

Il Modello predisposto dalla società **Savelli Ascensori s.r.l.** si fonda su un sistema di procedure/protocolli, nonché di attività mirate a:

- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di risk management;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate all'assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- individuare all'interno di ciascuna attività, le aree e/o i processi in cui è presente il rischio di commissione di taluno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01;
- definire il sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:



- definire un sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per il compimento di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- definire procedure e protocolli formalizzati, tesi a disciplinare le modalità operative soprattutto nelle aree a rischio;
- definire un codice disciplinare, che stabilisce gli impegni e le responsabilità nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dal Consiglio di amministrazione, dipendenti e collaboratori a vario titolo della Società ed applicabili agli altri destinatari così come dettagliati nel Codice Disciplinare stesso;
- trovare il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una appropriata segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
- un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
- un sistema di deleghe di attività interne e di procure per rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuire all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo all'eliminazione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Savelli Ascensori s.r.l. nelle
 "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle
 disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo,
 non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;



- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni e/o la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la società non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Savelli Ascensori s.r.l. intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- prevedere un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per le violazioni delle procedure del Modello;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.


8.2. Il processo di predisposizione del modello

Il Modello è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione, esistenti alla data della sua approvazione e delle future evoluzioni delle stesse, ad oggi ragionevolmente prevedibili.

Il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in diverse fasi dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, di seguito descritte:

- 1. Mappatura delle attività a rischio
- 2. Analisi dei rischi potenziali
- 3. As is Analisys
- 4. Gap Analisys e Action Plan
- 5. Predisposizione e diffusione del Modello





Mappatura delle attività a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare le aree di attività della società in cui potessero in astratto essere commessi i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività aziendali e delle aree a rischio è stata attuata attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e l'effettuazione di una serie di interviste con i KO delle attività, le cui risultanze sono state formalmente validate dai Responsabili di primo livello e condivise infine con il vertice aziendale.

A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni hanno in particolare riguardato:

- i settori economici in cui la Società opera;
- le modalità tipiche di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni e delle attività intrattenute con la Pubblica Amministrazione (ad esempio commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, ecc.);
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- il quadro regolamentare e procedurale interno (ad esempio deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative, ecc.);
- la documentazione inerente comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo.

Relativamente ai **reati di omicidio e lesioni colpose** commessi in violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'identificazione delle attività a rischio è stata effettuata, considerando l'attuale organico della società, anche tenendo conto della valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, tenendo altresì in considerazione i requisiti previsti dalla norma "British Standard OHSAS

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01
18001:2007" e le Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali "a rischio".

Analisi dei rischi potenziali

lavoro del 28 settembre 2001.

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera la Società ed alla relativa rappresentazione delle aree sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, e per ciascun reato sono state individuate le possibili occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

La Società ha proceduto alla valutazione dei profili di rischio e all'approntamento dei conseguenti opportuni presidi, con riferimento ai reati previsti dal Decreto, ivi inclusi i reati introdotti a seguito delle recenti modifiche del Decreto (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Con riferimento a tutte le aree a rischio, nonché a quelle strumentali, sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la società intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

La presente fase ha portato dunque alla realizzazione delle seguenti attività:



- analisi di dettaglio delle aree a rischio identificate, attraverso interviste e compilazione di questionari con i relativi responsabili;
- identificazione degli specifici processi sensibili ai reati ex D.Lgs. n. 231 emersi dall'analisi di dettaglio delle aree;
- valutazione dei rischi attraverso la mappatura dei processi sensibili in termini di:
- reati a cui ciascun processo risulta esposto;
- funzioni organizzative coinvolte nel processo;
- livello di copertura dei processi in termini di: sistema dei poteri, procedure, reportistica.

As-is analysis

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nelle aree a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è pertanto provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle Aree aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita.

Con riferimento alle aree a rischio come sopra individuate, si è quindi proceduto ad effettuare interviste ai responsabili delle relative Aree/Uffici aziendali, formalizzate in appositi verbali, con il duplice obiettivo di verificare e meglio definire l'ambito delle attività a rischio e di analizzare il sistema di controllo preventivo esistente, al fine di individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative.

Nell'ambito delle attività di Risk Assessment, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- sistema autorizzativo;



- sistema di controllo di gestione;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
- sistema disciplinare;
- comunicazione al personale e relativa formazione.

In particolare, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come segue:

a) Sistema organizzativo

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle responsabilità descritte nell'organigramma della società;
- esistenza di linee guida comportamentali;
- attività formativa ed informativa prevista;
- modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni;

b) Procedure operative

In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di formazione delle decisioni aziendali.

c) Sistema autorizzativo

L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale.

d) Sistema di controllo di gestione

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione attualmente vigente in **Savelli Ascensori s.r.l**, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

e) Sistema di monitoraggio e gestione della documentazione

L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei relativi risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione, tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

f) Sistema disciplinare

Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente (illustrato nel prosieguo nel presente documento), diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società sia da parte del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei collaboratori esterni.

g) Comunicazione al personale e relativa formazione

Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Codice Etico e del Modello ed alla conseguente e mirata formazione del personale.

Si precisa che la prospettiva di analisi che ha guidato le attività finalizzate all'esecuzione del risk-assessment e alla predisposizione del Modello, ha riguardato la *legal entity* della società. Di conseguenza, tutte le evidenze emerse e le considerazioni formulate con riferimento alle aree potenzialmente a rischio, all'identificazione, analisi e validazione delle componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello, l'estensione e l'applicabilità del Modello stesso, trovano una propria contestualizzazione specifica unicamente con riferimento alla società **Savelli Ascensori s.r.l.**



8.3. Struttura del modello

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) della società **Savelli ascensori s.r.l.** ha approvato questo Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La Società, nel predisporre il presente documento, ha fatto riferimento alle Linee Guida di Confindustria, alle sentenze giurisprudenziali e alla storia aziendale.

La struttura documentale diretta così adottata, a supporto dei requisiti espressi dal D.Lgs. 231/2001, risulta essere idonea a prevenire i Reati presupposto indicati nello stesso Decreto Legislativo.

8.3.1. Struttura documentale diretta

La struttura documentale diretta a supporto dei requisiti espressi dal D.Lgs. 231/2001 è costituita da:

- Parte generale: vengono richiamati i principi del Decreto, illustrate le componenti essenziali
 del Modello, con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, alla formazione del
 personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, al sistema
 disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello
 stesso;
- Parte speciale: ha ad oggetto l'indicazione delle attività sensibili, cioè delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato, in sito alle analisi dei rischi condotte ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti. Le parti speciali, attualmente, sono:
 - Parte speciale "A": Reati contro la PA, Corruzione tra privati, Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
 - o Parte speciale "B": Reati societari;



- Parte speciale "C": Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Parte speciale "D": Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Parte speciale "E": Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Parte speciale "F": Delitti informatici e trattamento illecito dei dati,
 delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte speciale "G": Delitti di criminalità organizzata, impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, delitti contro la personalità individuale, reati transnazionali;
- Parte speciale "H": Reati ambientali;
- Parte speciale "I": Delitti contro l'industria ed il commercio, falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment e Gap Analysis);
- Catalogo dei reati "Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità ex D.LGS 231/01"
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare;
- Protocolli operativi di comportamento:
 - Protocollo operativo per l'individuazione dei soggetti apicali;



- Protocollo operativo rapporti con la PA;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

La struttura documentale diretta risponde alle seguenti esigenze:

- individuare dei reati che possono essere commessi e che risultano essere presupposto per la definizione della responsabilità amministrativa della Società;
- mappare le attività sensibili al rischio di commissione del reato presupposto;
- definire e aggiornare i documenti aziendali a supporto;
- impostare delle azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio di commissione del reato presupposto;
- pianificare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- definire un sistema disciplinare adeguato all'azione sanzionatoria del mancato rispetto delle procedure e delle disposizioni societarie (protocolli);
- definire i principi di comportamento aziendali.

8.3.2. Struttura documentale aziendale a supporto del Modello

A seguito di una valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/2001, il Modello è supportato da una struttura documentale aziendale costituita da:

- Visura storica della società;
- Atto costitutivo e statuto;
- Ultimi 3 bilanci d'esercizio depositati;



- Sistema di Gestione della qualità ISO 9001-2008;
- Sistema di Gestione della qualità ISO 3834-2:2006;
- Organigramma, Regolamenti e Contratti di lavoro, Atti e Deleghe;
- Contratti stipulati con i principali clienti e fornitori aziendali;
- Documenti di gestione sistema informatico;
- Documenti di gestione del sistema di sicurezza sul lavoro;
- Documenti di gestione del sistema ambientale;

I suddetti documenti sono periodicamente aggiornati e resi disponibili a tutti i soggetti interessati.

9. Cross reference

La *cross reference,* fra i reati specifici e la struttura documentale realizzata per impedire la commissione dei reati stessi, è tenuta costantemente aggiornata ed è parte costitutiva del presente Modello.

D.Lgs. 231/01	Reato presupposto	Documenti aziendali a supporto del MODELLO
	• Art. 316-bis c.p.;	Parte speciale "A";
	• Art. 316-ter c.p.;	Codice Etico;
Art.24	• Art. 640 co. 2 n. 1 c.p.;	Protocollo operativo
	• Art. 640-bis c.p.;	individuazione soggetti
		apicali;



	dilizzazione, gestione e controllo ex D.LG	Protocollo operativo
		rapporti con la Pubblica
		Amministrazione;
		Parte speciale "F";
		Codice Etico;
Art.24	• Art. 640-ter c.p.;	Protocollo operativo
		individuazione soggetti
		apicali;
		Protocollo operativo
		rapporti con la Pubblica
		Amministrazione;
	Art. 615-ter c.p.;	Parte speciale "F";
	Art. 615-quater c.p.;	Codice Etico;
Art.24-bis	Art. 615-quinquieS c.p.;	Protocollo operativo
	Art. 617-quater c.p.;	individuazione soggetti
	Art. 617-quinquies c.p.;	apicali;
	Art. 635-bis c.p.;	
	Art. 635-ter c.p.;	
	Art. 635-quater c.p.;	
	Art. 635-quinquies c.o. 3	
	c.p.;	
	Art. 491 bis c.p.;	
	Art. 640 quinquies c.p.	
		• Parte speciale "G";
		Codice Etico;
Art.24-ter	Art. 416 co. 1-5 c.p.;	Protocollo operativo
		individuazione soggetti
		apicali



L. 16/03/2006 N.146	Art. 416 c.p;	Parte speciale "G";
ART.10	Art. 416 bis c.p;	Codice Etico;
	Dlgs 286/1998;	Protocollo operativo
	Art. 377 bis c.p;	individuazione soggetti
	Art. 378 c.p.	apicali
	Art. 317 c.p.;	Parte speciale "A";
	Art. 318 c.p.;	Codice Etico;
Art.25	Art. 319 c.p.;	• Protocollo operativo
	Art. 319-bis c.p.;	rapporti con la Pubblica
	Art. 319-ter c.p.;	Amministrazione;
	Art. 319-quater c.p.;	Protocollo operativo
	Art. 320 c.p.;	individuazione soggetti
	Art. 321 c.p.;	apicali;
	Art. 322 co. 1 e 3 c.p.;	
	Art. 322 co. 2 e 4 c.p.;	
	Art. 319-ter co. 1 c.p.;	Parte speciale "A";
Art.25	Art. 319-ter co. 2 c.p.;	Codice Etico;
		Protocollo operativo
		individuazione soggetti
		apicali;
		Protocollo operativo
		rapporti con la Pubblica
		Amministrazione;
		Parte speciale "A";
		Codice Etico;
Art.25	Art. 322-bis c.p.;	Protocollo operativo
		individuazione soggetti
		apicali;



J	anizzazione, gestione e controllo ex Bizac	Protocollo operativo
		rapporti con la Pubblica
		Amministrazione;
		Parte speciale "I";
	Art. 453 c.p;	Codice etico;
Art.25-bis	Art. 454 c.p.;	
	Art. 455 c.p;	
	Art. 457 c.p;	
	Art. 459 c.p.;	
	Art. 464 co 1 e 2 c.p.;	

D.Lgs 231/01	Reato specifico	Documenti aziendali a supporto del MODELLO
Art. 25-bis	Art. 474 c.p.;	 Parte speciale "I"; Codice etico; Protocollo operativo individuazione soggetti apicali;
Art. 25-bis. 1	Art. 513 c.p. Art. 513 bis c.p.; Art. 514 c.p;	 Parte speciale "I"; Codice etico; Protocollo operativo individuazione soggetti apicali;
		Parte speciale "I";



Modello di oi	rganizzazione, gestione e controllo ex D.	LGS n. 231/01
Art. 25-bis. 1	Art. 515 c.p.;	Codice etico;
	Art. 517 c.p.;	 Protocollo operativo
	Art. 517 ter c.p;	individuazione soggetti
		apicali;
		• Parte speciale "B";
Art. 25-ter	Art. 2621 c.c.;	Codice etico;
	Art. 2622 co. 1 c.c.;	 Protocollo operativo
	Art. 2625 co. 2 c.c.;	individuazione soggetti
	Art. 2626 c.c;	apicali;
	Art. 2627 c.c.;	
	Art. 2391 c.c.;	
		Parte speciale "B";
Art. 25-ter	Art. 2632 c.c.;	Codice etico;
	Art. 2635 co. 3 c.c.;	 Protocollo operativo
	Art. 2635 bis c.c.:	individuazione soggetti
	Art. 2635 ter c.c.	apicali;
		•
Art. 25-quater	Art. 270 bis c.p.	Parte speciale "C";
	Art. 270 ter c.p.	Codice etico;
	Art. 270 quater c.p.	Protocollo operativo
	Art. 270 quinquies c.p.	individuazione soggetti
	Art. 270 sexies c.p.	apicali;
	Art. 280 c.p.	
	Art. 280 bis c.p.	
	Art. 289 bis c.p.	
	Art. 302 c.p.	
	DL 15/12/1979 n. 625	
		ļ.



viodello di org	anizzazione, gestione e controllo ex D.LGS	
		Parte speciale "C";
Art. 25-quinquies	Art. 600 c.p.;	Codice etico;
	Art. 601 c.p.;	• Protocollo operativo
	Art. 602 c.p.;	individuazione soggetti
		apicali;
	Art. 589, c.p.;	Parte speciale "E";
Art. 25-septies	Art. 590, c.p.;	Procedure sicurezza sul
		lavoro (si rimanda al
		dettaglio contenuto
		nell'allegato Risk
		Assessment e GAP
		Analysis)
		Codice etico;
		Protocollo operativo
		individuazione soggetti
		apicali;
		Parte speciale "D";
Art. 25-octies	Art. 648 c.p.;	Codice etico;
	Art. 648-bis c.p.;	• Protocollo operativo
		individuazione soggetti
		apicali;
		Parte speciale "D";
Art. 25-octies	Art. 648-ter c.p.;	Codice etico;
		Protocollo operativo
		individuazione soggetti
		apicali;
		Parte speciale "D";
Art. 25-octies	Art. 648-ter 1 c.p.;	Codice etico;
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Wodello di olgi	anizzazione, gestione e controllo ex D.LGS	Protocollo operativo
		individuazione soggetti
		apicali;
		Parte speciale "F";
Art. 25-novies	Art. 171, co 1, lettera a-	Codice etico;
	bis), L. 22 aprile 1941, n.	Protocollo operativo
	633 e s.m.i. con L. 2/2008;	individuazione soggetti
		apicali;
		Parte speciale "A";
Art. 25-decies	Art. 377-bis c.p.;	Codice etico;
		Protocollo operativo
		individuazione soggetti
		apicali;
	Art. 727 bis c.p;	Parte speciale "H";
Art 25-undecies	Art.733 bis c.p;	Protocollo operativo
	Art. 452 bis c.p;	individuazione soggetti
	Art. 452 quater c.p,	apicali;
	Art. 452 quinquies c.p;	Procedure gestione
	Art. 452 octies c.p;	sistema ambientale (si
	Art. 452 sexies c.p;	rimanda al dettaglio
	Art. 260 bis c.6,7,8 c.p;	contenuto nell'allegato
	Art. 279 c.5 c.p;	Risk Assessment e GAP
	Art. 137 c.2 DLGS 152/06;	Analysis)
	Art. 137 c.3 DLGS 152/06;	Codice etico;
	Art. 137 c.5 DLGS 152/06;	
	Art. 137 c.11 DLGS 152/06;	
	Art. 137 c.13 DLGS 152/06;	
	Art. 256 c.1 DLGS 152/06;	
	Art. 256 c.3 DLGS 152/06;	



Modello di organizzazione,	gestione e controllo	ex D.LGS n. 231/01

ividaciio di orga	inizzazione, gestione e controllo ex D.LGS	711. 231/01
	Art. 256 c.5 DLGS 152/06;	
	Art. 256 c.6 DLGS 152/06;	
	Art. 257 c.1 DLGS 152/06;	
	Art. 257 c.2 DLGS 152/06;	
	Art. 258 c.4 DLGS 152/06;	
	Art. 259 c.1 DLGS 152/06;	
	Art. 260 c.1 DLGS 152/06;	
	Art. 260 c.2 DLGS 152/06;	
	Art. 8 c.1 e 2 DLGS 202/07;	
	Art.9 c.1 e 2 DLGS 202/07;	
	Art. 3 c.7 L.549/93;	
	Art. 1 c.1 L. 150/92;	
	Art. 1 c.2 L. 150/92;	
	Art. 2 c.1 e 2 L. 150/92;	
	Art. 6 c.4 L. 150/92;	
	Art. 3 bis c.1 L. 150/92	
Art. 25-duodecies	Dlgs 25/07/1998 n. 286	Parte speciale "G";
	T.U. dell'immigrazione e	Codice etico;
	norme sulla condizione	Protocollo operativo
	dello straniero	individuazione soggetti
		apicali;
1		1

10. Commissione dei reati e principi di comportamento

A seguito della rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment), di cui allo specifico documento si riporta lo stato dell'analisi degli stessi con particolare Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 riferimento alle attività sensibili e al comportamento da tenere da parte dei Destinatari del Modello.

I principi generali di comportamento, a cui i Destinatari si devono adeguare, sono riportati nel Codice Etico che costituisce un idoneo documento preventivo alla commissione dei Reati.

Oltre ai principi generali di comportamento, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti e quanti altri operano in nome e per conto della Società, devono attenersi a quanto previsto dai successivi punti che definiscono, tra l'altro, i principi specifici di comportamento.

10.1. Definizione dei processi sensibili al reato presupposto

La prima istanza di valutazione richiesta è legata all'identificazione dei processi sensibili a rischio di commissione del reato presupposto; il processo sensibile è definito come quell'insieme di operazioni ed atti che possono esporre la Società al rischio di commissione di un reato richiamato dal D.Lgs. 231/01 e s.m.1.

Si pone, perciò, massima attenzione nell'identificazione di quale sia l'attività e/o l'azione del processo in cui è presente il rischio di reato.

Ai fini dell'efficacia della presente valutazione, è importante definire una soglia che determini quando esiste un "presupposto sufficiente" alla commissione del reato.

L'individuazione di tale soglia non è univocamente determinabile dal momento che risulta essere legata al contesto di attività della Società.

Sulla base di indicatori caratteristici, definiti situazione per situazione, sarà, quindi, valutabile il caso in cui il rischio di commissione di un reato manca dei presupposti sufficienti, ossia ha presupposti insufficienti.

Diverso sarà, invece, il caso in cui non risulta applicabile al contesto della Società l'ipotesi di commissione del reato presupposto, ossia si ha la non applicabilità.



La valutazione dei processi sensibili dovrà essere sviluppata per tutti i reati presupposto, senza esclusioni, al fine di rendere davvero efficace l'analisi stessa. Nel dettaglio la valutazione inerente il livello di rischio associato a ciascun processo sensibile è stata effettuata combinando la probabilità di accadimento per l'impatto (per l'analisi dei risultati specifici collegati a ciascun processo sensibile si rimanda a quanto contenuto nello specifico documento di Risk Assessment).

10.2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 24 e 25** del **D.Lgs. 231/2001**:

- Art. 316-bis c.p: Malversazione a danno dello Stato tale ipotesi delittuosa ricorre nel caso in cui, una società, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, da parte dello Stato o da altro Ente pubblico o dalla Comunità Europea, destinati alla ricerca ovvero allo sviluppo ed alla realizzazione di prodotti e servizi, non destini dette somme, anche parzialmente, alle predette finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia svolta;
- Art. 316-ter c.p: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tale reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- Art. 640 co.2 n. 1 c.p: Truffa questa ipotesi ricorre laddove, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea;
- Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche tale reato
 presenta un elemento aggiuntivo rispetto al precedente, in quanto la truffa viene posta in
 essere allo specifico scopo di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dalla Comunità Europea;

- Art. 640-ter c.p.: Frode informatica tale reato si perfeziona quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico;
- Art. 317 c.p.: Concussione tale reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca o costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altre utilità;
- Art. 318 c.p.: Corruzione per un atto d'ufficio tale ipotesi delittuosa si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio;
- Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio tale ipotesi delittuosa, speculare alla precedente, si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio.;
- Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti;
- Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari tale ipotesi delittuosa è riferita al reato di
 corruzione quando sia posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte in un
 processo civile, penale o amministrativo ed il soggetto corrotto sia un giudice, un cancelliere
 o un altrofunzionario;
- Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
- Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;



Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore;

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione;

10.2.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

- Gestione di verifiche, accertamenti e ispezioni da parte dei Soggetti Pubblici preposti e delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- 2. Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- 3. Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- 4. Gestione dei rapporti di credito/debito nei confronti della PA;
- 5. Gestione della finanza e della tesoreria;
- 6. Gestione degli acquisti di consulenze e prestazioni professionali;
- 7. Gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali e procedimenti arbitrali;
- 8. Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- 9. Gestione del magazzino;
- 10. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- 11. Gestione trattamenti previdenziali del personale e degli adempimenti relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- 12. Gestione di sponsorizzazioni, eventi, sconti, omaggi e liberalità;
- 13. Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

- 14. Gestione della partnership per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica;
- 15. Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per lo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- 16. Partecipazione a gare ad evidenza pubblica.

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" facente parte del presente Modello.

10.3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 24-bis** del **D.Lgs. 231/2001**:

- Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: il reato si perfeziona
 quando ci si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da
 misure di sicurezza ovvero ci si mantiene nel sistema medesimo contro la volontà espressa o
 tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: il reato si configura laddove, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, ci si procuri abusivamente, si riproduca, si diffonda, si comunichi o si consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- Art. 615- quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
 diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: Tale reato si
 realizza quando, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico,
 le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero al fine di

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, ci si procurino, si producano, si riproducano, si importino, si diffondano, si comunichino, si consegnino o, comunque, si mettano a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;

- Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: Il reato è perpetrato laddove si intercettino fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero, suddette comunicazioni vengano impedite o interrotte. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica laddove si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni sopra menzionate. I delitti di cui sopra sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, se è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema o ancora se è commesso da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato;
- Art. 617-quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
 interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: Il reato si configura laddove, fuori
 dai casi consentiti dalla legge, si installino apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
 interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
 intercorrenti tra piùsistemi;
- Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: Tale reato si perfeziona laddove sia posta in essere una condotta idonea a determinare la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione ovvero la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici. Si tratta di un reato perseguibile a querela della persona offesa, a meno che non sia compiuto con violenza e minaccia ovvero con abuso della qualità di

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 operatore del sistema, nel qual caso si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni;

- Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: Tale reato prevede la stessa condotta criminosa del caso precedente ma viene compiuto a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o comunque a discapito di informazioni, dati o programmi di pubblica utilità. L'articolo prevede due ipotesi aggravanti specifiche con aumento della pena, nel caso in cui si verifichi l'evento distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, e nel caso in cui la condotta sia posta in essere con violenza e minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: Tale reato si realizza laddove chiunque, attraverso una condotta finalizzata e diretta a determinare la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione ovvero la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Il reato contempla due aggravanti, laddove il fatto sia compiuto con violenza o minaccia o sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema;
- Art. 635-quinquies co. 3 c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: In tal caso la condotta criminosa è la stessa sopra descritta ma i programmi e/o sistemi informatici o telematici sono quelli utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

10.3.1. Attività sensibili

L'attività sensibile, riferita ai reati degli Artt. suddetti, è costituita da:

1. Sviluppo e gestione attività di IT.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01
In relazione al suddetto processo sensibile, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" facente

10.4. Delitti di criminalità organizzata

parte del presente Modello.

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 24-ter** del **D.Lgs. 231/2001**:

 Art. 416 co. 1-5 c.p.: Associazione per delinquere: tale reato si realizza in riferimento a coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o semplicemente partecipano ad un'associazione per delinquere.

Le altre fattispecie di reato contemplate dall'art. 24 ter vengono considerate come del tutto inapplicabili all'attività della società **Savelli ascensori s.r.l.**

10.4.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite all'Art. suddetto, sono costituite da:

- 1. Gestione della finanza e della tesoreria;
- 2. Gestione degli acquisti di consulenze e prestazioni professionali;
- 3. Negoziazione contratti attivi di vendita;
- 4. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- 5. Gestione di sponsorizzazioni, eventi, sconti, omaggi e liberalità;
- 6. Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- 7. Gestione della partnership per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica;



- 8. Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per lo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- 9. Partecipazione a gare ad evidenza pubblica.

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Delitti di criminalità organizzata" facente parte del presente Modello.

10.5. Reati di Falsità in monete

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 25-bis** del **D.Lgs. 231/2001**:

- Art. 453 c.p: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. Il reato si configura quando un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ovvero altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ovvero, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
- Art. 454 c.p: Alterazione di monete. Il presente reato si perfeziona quando un soggetto altera monete della qualità indicata nell'articolo 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo.
- <u>Art. 455 c.p</u>: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. La fattispecie di reato si configura quando, fuori dei casi preveduti dagli artt. 453 e 454 c.p., un

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 soggetto introduce nel territorio dello Stato acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

- Art. 457 c.p: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Tale ipotesi delittuosa è
 realizzata quando un soggetto spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte
 o alterate, da lui ricevute in buona fede.
- Art. 459 c.p: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o
 messa in circolazione di valori di bollo falsificati. Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 c.p.
 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel
 territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo
 contraffatti.
- Art. 460 c.p: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico
 credito o di valori di bollo. Tale reato si configura quando un soggetto contraffà la carta
 filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di
 bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
- Art. 461 c.p: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. La fattispecie delittuosa in esame si configura quando un soggetto fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Le dette condotte sono inoltre sanzionate se hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
- Art. 464 c.p: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Tale norma sanziona la condotta di un soggetto che, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.



- Art. 473 c.p: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- Art. 474 c.p: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, I prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

10.5.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferiti ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:



- 1. Negoziazione di contratti attivi di vendita;
- 2. Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Delitti industria e commercio, falsità di monete" facente parte del presente Modello.

10.6. Delitti contro l'industria e il commercio

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 25-bis.1** del **D.Lgs. 231/2001**:

- Art. 513 c.p: Turbata libertà dell'industria o del commercio. Il reato si perfeziona laddove chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- Art. 513 bis c.p: Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Il reato si realizza laddove chiunque, in un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. L'articolo prevede poi un aumento della pena nel caso in cui gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici;
- Art. 514 c.p: Frodi contro le industrie nazionali. Il reato si configura quando chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale;
- Art. 515 c.p: Frode nell'esercizio del commercio. Il reato si realizza laddove chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- Art. 516 c.p: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. La condotta tipica è
 di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 alimentari non genuine;

- Art. 517 c.p: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Il reato si perfeziona laddove
 chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti
 industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
 compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- Art.517 ter c.p: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Laddove siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, si sanziona la condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato si perfeziona anche quando chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra;
- Art. 517 quater c.p: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Laddove siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, si sanziona la condotta di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Allo stesso modo il reato si perfeziona quando chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

10.6.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite agli Artt. suddetti, sono costituite da:

1. Negoziazione di contratti attivi di vendita;



2. Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Delitti industria e commercio, falsità di monete" facente parte del presente Modello.

10.7. Reati societari

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 25-ter** del **D.Lgs. 231/2001**:

Art. 2621 c.c: False comunicazioni sociali. La fattispecie di reato si ha nello specifico quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La condotta tipica è rappresentata dall'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero, nell'omissione, per gli stessi fini, di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla legge. L'art. 2621 bis del Cod. Civ. prevede l'applicazione di una pena ridotta qualora i fatti siano di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Invece, l'art. 2621 ter del Cod. Civ. viene specificato come, ai fini della non punibilità suddetta, il Giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguenti ai fatti di cui all'art. 2621 e 2621 bis;



- Impedito controllo (art. 2625 Cod. Civ.). Il reato consiste nell'impedire o nell'ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali ovvero al soggetto incaricato del controllo contabile. Soggetti attivi del reato sono i componenti del Consiglio di Amministrazione. Stante il riferimento del Decreto al solo comma 2 del predetto art. 2625 Cod. Civ., tuttavia, il reato si considera imputabile, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, solo quando l'ostacolo o l'impedimento siano idonei a cagionare un danno ai soci.
- Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.). L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Sindaco Unico di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Sindaco Unico entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso salvi I diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. Civ.). La condotta tipica consiste nella
 restituzione dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli,
 anche in maniera simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti
 attivi del reato sono i componenti il Consiglio di Amministrazione.



- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 Cod. Civ.). E' un reato esclusivamente contravvenzionale ed i soggetti attivi sono i componenti del Consiglio di Amministrazione. La condotta tipica consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. Civ.). Il reato si realizza laddove, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, i componenti il Consiglio di Amministrazione effettuano riduzioni del capitale sociale ovvero a fusioni con altra società o a scissioni, che cagionino un pregiudizio ai creditori. Esso si estingue qualora venga risarcito il danno ai creditori prima del giudizio.
- Formazione fittizia del capitale (<u>art. 2632 Cod. Civ.</u>). Soggetti attivi del reato sono i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i soci conferenti. Il reato si configura mediante più condottetipiche:
 - ✓ la formazione ovvero l'aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
 - ✓ la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
 - ✓ la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): la condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.): Tale fattispecie si articola in due parti:
 - o offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- o sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).
- Illecita influenza sull'assemblea (<u>art. 2636 Cod. Civ.</u>). Il reato si realizza laddove la formazione della maggioranza in assemblea viene determinata con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Chiunque può essere soggetto attivo del reato.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Cod. Civ.) Il reato è perpetrato mediante due ipotesi di condotta:
 - √ l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge,
 al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero,
 ancorché oggetto di valutazioni, inerenti la situazione economica, patrimoniale
 o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, l'occultamento
 con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto
 essere comunicati, concernenti la situazione suddetta;
 - √ l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche mediante l'omissione di comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

10.7.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

1. Gestione della finanza e della tesoreria;

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

- 2. Gestione della contabilità e predisposizione di Bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- 3. Operazioni sul capitale: gestione di conferimenti, utili e riserve, operazioni sulle partecipazioni e altre operazioni sul capitale;
- 4. Gestione degli affari societari;
- 5. Negoziazione di contratti attivi di vendita;
- 6. Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- 7. Gestione del magazzino;
- 8. Comunicazione esterna;
- 9. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- 10. Gestione di sponsorizzazioni, eventi, sconti, omaggi e liberalità;
- 11. Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- 12. Gestione della partnership per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica;
- 13. Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per lo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- 14. Partecipazione a gare ad evidenza pubblica.

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Reati societari" facente parte del presente Modello.

10.8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 25-septies** del **D.Lgs 231/2001**:



- Art. 589 c.p.: Omicidio colposo. Tale reato risulta commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, attuativo dell'articolo 1, della Legge delega n. 123/2007, ovverosia, con violazione delle prescrizioni aventi ad oggetto la designazione del Responsabile Prevenzione e Protezione Rischi, le attività di valutazione dei rischi medesimi e di predisposizione ed adozione della relativa documentazione (c.d. attività "non delegabili" dal Datore di Lavoro) (art. 589 c.p.).;
- Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose: Tale reato risulta commesso con violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008, attuativo della Legge delega n. 123/2007 (art. 590, terzo comma, c.p.).

10.8.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

1. Gestione del sistema di sicurezza sul lavoro.

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Sicurezza sul lavoro" facente parte del presente Modello.

10.9. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utile di provenienza illecita

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 25-octies** del **D.Lgs. 231/2001**:

• Art. 648 c.p: Ricettazione. Tale reato si perfeziona quando, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquisti, si ricevano o vengano occultate denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile o quando manchi una condizione di procedibilità;



- Art. 648 bis c.p: Riciclaggio. Tale reato si perfeziona quando vengano sostituiti o trasferiti denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiute in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è aggravato se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Come nel caso della ricettazione, esso si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile o quando manchi una condizione di procedibilità;
- Art. 648 ter c.p: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Tale reato si perfeziona quando, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p. sopra menzionati, vengano impiegati, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Anche in questo caso è circostanza aggravante commettere il fatto nell'esercizio di un'attività professionale. Come nel caso della ricettazione e del riciclaggio esso si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile o quando manchi una condizione di procedibilità;
- Art. 648 ter c.p.: Autoriciclaggio. A tale reato si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

10.9.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

- 1. Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- 2. Gestione della finanza e della tesoreria;
- 3. Gestione degli acquisti di consulenze e prestazioni professionali;
- 4. Negoziazione di contratti attivi di vendita;
- 5. Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- 6. Gestione di sponsorizzazioni, eventi, sconti, omaggi e liberalità.

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Reati di ricettazione e riciclaggio" facente parte del presente Modello.

10.10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 25-novies** del **D.Lgs. 231/2001**:

- Art. 171, primo comma, lettera a-bis) della legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n.
 633) che sanziona la condotta di chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un
 sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
 protetta, o parte di essa;
- Art. 171 terzo comma, ovvero quando i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;

• Art. 171 *bis* che sanziona:

- ola condotta di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Il reato sussiste anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- ola condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
- Art 171 ter il quale, al comma 1, sanziona, se il fatto è commesso per uso non personale, prevedendo l'aggravante del fine di lucro, la condotta di chi:
 - abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - o pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- o fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102
 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o
 per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri
 materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni
 elettroniche stesse.

Il suddetto art. 171 ter sanziona altresì, al comma 2, la condotta di chiunque:

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, nonché promuove o organizza le suddette attività;
- a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1.
- Art. 171 septies che sanziona la condotta dei produttori od importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 bis della medesima legge, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, nonché la condotta di chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 bis, comma 2, della medesimalegge;
- Art. 171 octies che sanziona la condotta di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

10.10.1. Attività sensibili

L'attività sensibile, riferita al reato dell'Art. suddetto, è costituita da:

1. Sviluppo e gestione attività di IT.

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Delitti informatici e violazione del diritto d'autore" facente parte del presente Modello.

10.11. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 25-decies** del **D.Lgs. 231/2001**:

Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Tale reato si perfeziona allorquando un soggetto induca, con violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (quando la stessa persona possa avvalersi della facoltà di non rispondere), a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;

10.11.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite al reato dell'Art. suddetto, sono costituite da:



- Gestione di verifiche, accertamenti e ispezioni da parte dei Soggetti Pubblici preposti e delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- 2. Gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" facente parte del presente Modello.

10.12. Reati ambientali

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 25-undecies** del **D.Lgs. 231/2001**:

- Art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro;
- Art. 733 bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

L'art. 25 undecies richiama poi alcune fattispecie già previste dal nostro ordinamento e contenute nel **Testo Unico dell'Ambiente – D. Lgs. n. 152/06**, nella <u>legge 7 febbraio 1992, n.</u> <u>150</u>, recante la "disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)

n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", nella Legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e nel decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE – modificata dalla 2009/123/CE – relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni", stabilendo, con riferimento a ciascuna di esse, le sanzioni pecuniarie applicabili.

In tutto i reati contemplati sono diciassette. Per quanto di nostro interesse, particolare attenzione meritano alcuni reati di cui al **Testo Unico dell'Ambiente** – D. Lgs. n. 152/06 che l'art. 25-undecies richiama espressamente:

l'Art.137 (scarico acque reflue industriali), che sanziona la condotta di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, il quale è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. L'articolo prevede dettagliatamente, ai commi successivi, ipotesi particolari riguardanti lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose appartenenti a particolari famiglie e/o gruppi di sostanze specificamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, stabilendo all'uopo le relative sanzioni, nonché le ipotesi di superamento dei valori limite fissati dal decreto per lo scarico in acqua o sul suolo e l'ipotesi dell'eventuale superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1. L'articolo sanziona, altresì, la condotta di chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 del decreto, nonché la condotta del titolare di uno scarico che non consenta l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.



- l'Art. 256 (attività di gestione rifiuti non autorizzata) che punisce la condotta di chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 prevedendo ai commi successivi le corrispondenti pene. L'articolo sanziona altresì, al comma 3, la condotta di realizza o gestisce una discarica non autorizzata, prevedendo un aggravamento della pena nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Al comma 5, l'art. 256 sanziona altresì la condotta di chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del decreto, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- l'Art. 257 (Bonifica dei siti) che punisce con la pena dell'arresto o con l'ammenda, la condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti;
- I'Art.258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) che sanziona la condotta dei soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, i quali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15.500 euro L'articolo prevede una riduzione delle pene nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti. L'articolo prevede inoltre, al punto 4, che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a

• I'Art. 259 (*Traffico illecito di rifiuti*) che punisca con la pena dell'arresto o dell'ammenda, chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla condanna consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto;

chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;

l'Art. 260-bis. (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) che sanziona la condotta dei soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, i quali sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. L'articolo prevede, inoltre, che i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. α), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. Al comma 3 l'articolo prevede che chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa



pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 euro a 16.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550. Il comma 4 prevede poi che, qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti sono quelle di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520 ad euro 3.100. Il comma 5 contiene infine una norma di chiusura, la quale dispone che al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 ad euro 15.500. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000. Nel caso in cui taluno, con un'azione od omissione violi diverse disposizioni di cui all'articolo, ovvero commetta più violazioni della stessa disposizione, lo stesso sarà tenuto alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui all'articolo 260 bis. La disposizione in esame stabilisce inoltre che non risponde delle violazioni SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie;

- I'Art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) che sanziona la condotta di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, il quale è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- art. 279 c.2 c.p. (Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Comma 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Si segnala poi, che:



- con riferimento alla L. 150/1993 (commercio internazionale specie animali e vegetali in via di estinzione) l'art. 25-undecies richiama espressamente gli articoli 1 (Traffico non autorizzato di esemplari), 2 (Incolumità esemplari) e 3 (Falsificazione certificati);
- con riferimento alla **L. 549/1993** (sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) l'art. 25-undecies richiama espressamente **l'art. 3** (Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive), che stabilisce che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94 e vieta l'autorizzazione di impianti (ad es. vecchi sistemi di refrigerazione) che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella A, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 3093/94;
- con riferimento al **D. Lgs. 202/2007** (sull'inquinamento provocato da navi) l'art. 25-undecies richiama espressamente gli **articoli 8** (Inquinamento doloso) e **9** (Inquinamento colposo);
- con riferimento alla L. n.68 del 22/05/2015 sono stati introdotti, ai fini del D.LGS 231/01, i seguenti reati ambiantali (c.d ECOREATI):
- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.): è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agrarian, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area natural protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- disastro ambientale (art. 452 quarter c.p.): fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotti un un'area natural protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;

- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.): se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quarter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo;
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.): quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, Esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

10.12.1. Attività sensibili

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01
Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

Gestione sistema ambientale;

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Reati ambientali" facente parte del presente Modello.

10.13. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 25-quater** del **D.Lgs. 231/2001.** I delitti in commento sono stati introdotti dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999. Il testo normativo nazionale da ultimo citato ha quindi esteso la responsabilità amministrativa degli Enti alle ipotesi di delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, nonché ai delitti perpetrati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della Convenzione di New York contro il finanziamento del terrorismo del 1999.

L'art. 25 *quater* non prevede un elenco di reati ma fa riferimento ad un'intera categoria di fattispecie rinviando, per la loro puntuale individuazione, al Codice Penale, alle leggi speciali o alla Convenzione sopra menzionata.

10.13.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

- Gestione della finanza e della tesoreria;
- Gestione degli acquisti di consulenze e prestazioni professionali;
- Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;



- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione di sponsorizzazioni, eventi, sconti, omaggi e liberalità;
- Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- Gestione delle partnership per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica;
- Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per lo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Partecipazione a gare ad evidenza pubblica.

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Delitti con finalità di terrorismo" facente parte del presente Modello.

10.14. Delitti contro la personalità individuale.

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 25-quinquies** del **D.Lgs. 231/2001.**

- Art. 600 c.p: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Tale reato si realizza quando con violenza o minaccia o inganno o abuso di autorità o mediante la promessa o dazione di somme di denaro o altra utilità o ancora approfittando della inferiorità fisica o psichica di una persona o di una situazione di necessità, la stessa venga ridotta in uno stato continuativo di soggezione con la costrizione a prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento o a prestazioni sessuali o all'accattonaggio (art. 600 octies c.p.). Il reato si configura, altresì, qualora si esercitino sulla persona medesima poteri corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà;
- Art. 601 c.p: Tratta di persone. Tale reato si realizza quando coloro che siano ridotti o mantenuti in schiavitù, con gli stessi mezzi coercitivi di cui sopra o approfittando delle medesime situazioni, sono costretti a fare ingresso o a soggiornare o ad uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.



- Art. 602 c.p: Acquisto e alienazione di schiavi. Tale reato punisce la condotta di chi, al di fuori dei casi che costituiscano tratta di persone ai sensi dell'art. 601 c.p., acquista, aliena o cede una persona che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p;
- Art. 603 bis c.p: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
- Recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- Utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazioni di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se I fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Le altre fattispecie di reato non menzionate vengono considerate non concretamente verificabili in capo alla società **Savelli ascensori s.r.l.**

10.14.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Delitti contro la personalità individuale" facente parte del presente Modello.



10.15. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e indicati nell'**Art. 25-duodecies** del **D.Lgs. 231/2001.**

Impiego di lavoratori irregolari: (ART. 22 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

10.15.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza.

In relazione a tali processi sensibili, si rimanda ad una più dettagliata ed esaustiva spiegazione nella parte speciale "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" facente parte del presente Modello.

10.16. Reati transnazionali

A seguito del Risk Assessment della società **Savelli ascensori s.r.l.** sono stati analizzate le tipologie di reato potenzialmente applicabili e di seguito indicati come "**Reati transnazionali**".

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

I reati transnazionali sono stati introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10, di Ratifica ed Esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, come modificata dal D. Lgs. n. 231/2007, già citato sopra, in materia di riciclaggio. Tale norma ha esteso la responsabilità amministrativa delle società anche alla criminalità internazionale nel caso di commissione di determinati reati, la maggior parte dei quali sono stati già stati oggetto di breve illustrazione nei paragrafi precedenti. Si tratta dei reati di:

- associazione per delinguere;
- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- reati relativi al <u>traffico di migranti</u>. In particolare la responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che si perfeziona laddove, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/1998), vengano posti in essere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero, atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Si configura un'ipotesi di reato anche nel caso in cui, al fine di trarre un ingiusto profitto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, venga favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato;
- <u>favoreggiamento personale</u>. Il reato si realizza laddove chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 questa, anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il

L'art. 3 della legge *ut supra* definisce reato "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

sia commesso in più di uno Stato;

delitto.

- o ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- o vvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il D. Lgs. 231/2007 in materia di riciclaggio è intervenuto sulla disciplina della Legge 146/2006 abrogando i commi 5 e 6 dell'art. 10 della stessa legge che limitava l'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di riciclaggio ed impiego di denaro beni e utilità di provenienza illecita alle sole ipotesi in cui i reati medesimi presentassero il carattere della transnazionalità. Come già esplicitato *supra* alla lettera m), a seguito di tale abrogazione, oggi, i reati di riciclaggio ed impiego di denaro beni e utilità di provenienza illecita rientrano nella disciplina della responsabilità amministrativa a prescindere dal carattere di transnazionalità del reato.

Considerata l'attività e l'oggetto sociale di **Savelli Ascensori s.r.l.** risulta estremamente difficile che tali fattispecie di reato si possano configurare.

10.16.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

- Gestione della finanza e della tesoreria;
- Gestione degli acquisti di consulenze e prestazioni professionali;
- Negoziazione di contratti attivi di vendita;
- Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;



- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza.

10.17. Fattispecie di reato non applicabili

A seguito del Risk Assessment della società Savelli ascensori s.r.l, dove sono stati analizzati i reati potenzialmente applicabili, è stato possibile escludere il verificarsi di alcune fattispecie di reato riconducibili alle seguenti categorie di reati considerati ai fini del D.LGS 231/01:

- o Art. 25 sexies D.LGS 231/01: Reati di abuso di mercato;
- Art. 25 quater 1 D.LGS 231/01: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tali fattispecie di reato, poiché concretamente non verificabili in capo alla società **Savelli Ascensori s.r.l,** non sono state trattate specificatamente in nessuna delle parti speciali del presente Modello.

11. Codice etico

Il documento pubblico denominato "Codice Etico", allegato al presente Modello, definisce gli obblighi giuridici e i valori morali a cui la società **Savelli Ascensori s.r.l**, si conforma.

Nel Codice Etico vengono identificate le responsabilità di ciascun soggetto destinatario, dai Dipendenti a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società.

Dai principi generali di comportamento, ivi definiti, discendono norme e modalità operative da attuare in **Savelli Ascensori s.r.l**, nonché i principi ispiratori per i componenti del Consiglio di Amministrazione (CdA) e per i dirigenti nel dare concreta attuazione all'attività di Direzione della Società.

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

Il documento Codice Etico presenta inizialmente i termini per una sua corretta diffusione a cui seguono gli "obblighi dei destinatari" nonché i riferimenti da eseguire in caso di "violazioni del codice"

Nel Codice Etico sono descritti i seguenti "principi generali di comportamento": legalità; lealtà e correttezza; qualità del prodotto; valorizzazione delle risorse umane; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ambiente ; partecipazione e reciprocità; nella gestione della redazione dei documenti contabili societari e nelle comunicazioni sociali; accortezza nelle transazioni commerciali; divieto di operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro; tutela di dati e sistemi informatici; comunicazioni verso l'esterno.

Nel Codice Etico sono, inoltre, descritti i seguenti "principi generali di comportamento": nelle relazioni con i Dipendenti (per la selezione e scelta del personale nonché per la trasparenza nelle relazioni e nelle comunicazioni aziendali); nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza e di Controllo e nella gestione dei procedimenti legali; nelle relazioni con i Fornitori (per la selezione e scelta dei fornitori e nella gestione degli acquisti); nelle relazioni con i Competitors (nel rispetto della proprietà industriale e intellettuale); nelle relazioni con i Clienti (per una correttezza e completezza delle informazioni e per il coinvolgimento dei Clienti); nelle relazioni con gli altri interlocutori, tra cui i Soci, il Sindaco Unico, le Associazioni di categoria, i sindacati e i partiti politici; nell'elargizione o accettazione di doni o altre utilità.

12. Sistema disciplinare

12.1. Principi generali e condotte rilevanti

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/01 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte dei Destinatari, costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.


Nell'individuazione della sanzione, la cui applicazione deve tener conto dei principi di gradualità ed adeguatezza, assumono rilievo i profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante. In particolare, gli elementi oggettivi della violazione, graduati in ordine crescente di gravità e riferiti alle circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito, sono:

- violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno comportato un'apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- violazioni che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Sotto il profilo soggettivo assumono poi rilievo le seguenti circostanze:

- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'autore;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva dell'autore;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica della persona cui è riferibile la condotta contestata; eventuale condivisione delle decisioni con altri soggetti che abbiano concorso o in qualche modo contribuito alla violazione del Modello.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V.





12.2. Misure nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, 2° comma c.c.; di tali obblighi il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte integrante e sostanziale.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali contenute o richiamate dal presente Modello, da parte dei dipendenti, costituisce sempre illecito disciplinare: in ogni caso, la commissione, anche sotto forma di tentativo, di qualsiasi comportamento penalmente rilevante, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

La società chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Si precisa che esiste 1 CCNL previsto per le attività svolte dalla Società e nello specifico:

CCNL Metalmeccanica Aziende industriali.

Per i dipendenti tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui ai rispettivi CCNL e dai codici disciplinari applicati.

Il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 In applicazione di quanto sopra è previsto che:

- 1) incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o, nei casi di recidiva, scritta il lavoratore che violi le disposizioni contenute nel Modello (Codice Etico, procedure), adotti un comportamento non conforme ai principi del Modello nelle "aree a rischio" ovvero non comunichi all'O.d.V. le Informazioni previste dal Modello;
- 2) incorre nel provvedimento della multa, secondo quanto previsto dal CCNL applicabile;
 - ometta di eseguire con la diligenza dovuta le procedure interne previste dal presente Modello
 o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento reiteratamente
 non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile
 un'omessa osservanza degli obblighi derivanti dal Modello;
 - violi l'obbligo di inviare le Segnalazioni obbligatorie all'O.d.V. previste dal Modello;
- 3) incorre, inoltre, anche nel provvedimento di sospensione dalla retribuzione secondo quanto previsto dal CCNL applicabile:
 - violando le prescrizioni del Modello e adottando nelle aree a rischio un comportamento contrario agli interessi della Società, arreca un danno alla stessa o la espone a una situazione di pericolo in ordine a quanto stabilito dal Decreto;
 - violi l'obbligo di comunicare all'O.d.V. la segnalazione relativa alla commissione di uno o più reati previsti dal Decreto;
 - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa;
- 4) incorre, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che:
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in
 violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta
 applicazione a carico di Savelli Ascensori s.r.l. di misure previste dal Decreto, dovendosi
 ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri
 d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio a Savelli Ascensori s.r.l;



 abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/01.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento dell'infrazione nei confronti del dipendente interessato dalla procedura: nella fase di accertamento viene garantito al dipendente un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Pertanto:

- in caso di informativa relativa alla violazione del Modello viene dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, viene avviato il procedimento disciplinare previsto dal CCNL applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il Referente dell'Area Amministrazione, in accordo con l'Organo amministrativo, individua - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Il tipo e l'entità della sanzione deve tener conto:

- dell'elemento soggettivo: intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, tenuta conto la prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- del livello di rischio a cui l'azienda può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- alle particolari circostanze del caso.

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il Referente dell'Area Amministrazione comunica l'irrogazione della suddetta, ovvero il provvedimento di archiviazione, corredato delle opportune motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il Referente dell'Area Amministrazione provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

12.3. Misure nei confronti di eventuali dirigenti aziendali.

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico, da parte di eventuali dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la Società adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Qualora la violazione del Modello fosse tale da comportare il venire meno del rapporto di fiducia, la sanzione più idonea è individuata nella risoluzione del rapporto per giusta causa.

12.4. Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei membri dell'Organo di controllo (Sindaci o Sindaco Unico)

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo amministrativo e/o del sindaco unico (o Sindaci), l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'assemblea dei soci e il Sindaco Unico della società, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.



L'Organo amministrativo e/o l'Organo di controllo devono valutare la fondatezza della segnalazione, nonché effettuare i dovuti accertamenti, dando modo agli interessati di difendersi adeguatamente; possono, se le circostanze lo richiedono, convocare il socio unico o l'Assemblea dei soci affinché si adottino le misure più idonee.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche, l'Organo amministrativo e/o Sindaco, ove nominato, condannato dovrà darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza che procederà ad informarne l'Organo amministrativo e/o l'Organo di controllo.

12.5. Sanzioni nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri ovvero il Sindaco Unico (o uno qualsiasi tra i membri dell'eventuale collegio sindacale) o l'Organo amministrativo, sono obbligati ad informare immediatamente il Sindaco Unico e l'Organo amministrativo della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organo.

12.6. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico della società **Savelli Ascensori s.r.l**, da parte di collaboratori, fornitori, consulenti, partner ed altri soggetti esterni determina l'applicazione delle penali previste nei contratti che ne regolano i rapporti, o, nel caso di violazioni gravi o reiterate, la risoluzione del rapporto contrattuale.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.



12.7. Procedimento disciplinare

Il procedimento si articola in tre fasi:

- la fase istruttoria;
- la contestazione della violazione all'interessato;
- la decisione e l'irrogazione della sanzione.

12.8. La fase istruttoria

L'Organismo di Vigilanza verifica le condotte oggetto di segnalazione da parte di terzi o di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività di controllo, garantendo l'assoluta riservatezza su soggetti e fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni nonché l'anonimato dei segnalanti, affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto a ritorsioni.

L'Organismo di Vigilanza, per tutte le condotte segnalate o apprese, svolge immediatamente, nei limiti delle proprie prerogative e dei propri poteri, le verifiche ed i controlli ritenuti necessari o opportuni.

L'Organismo di Vigilanza può:

procedere all'archiviazione delle segnalazioni generiche o non sufficientemente circostanziate, di quelle palesemente infondate o oggettivamente irrilevanti, nonché di tutte quelle contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già archiviate, salvo che non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica. Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza proceda all'archiviazione, deve verbalizzare le ragioni di tale decisione. Nel caso in cui la segnalazione fosse riferita ad un dipendente, l'Organismo di Vigilanza trasmette copia del verbale di archiviazione all'Organo amministrativo, per eventuali approfondimenti non connessi ai comportamenti valutati dall'Organismo di Vigilanza;



avviare un'istruttoria con riferimento alle segnalazioni che contengono elementi sufficienti
per compiere un accertamento circa l'illecito segnalato (ad esempio: segnalazioni contenenti
un resoconto circostanziato degli eventi, dettagli riferiti all'epoca dei fatti, alle cause e finalità,
alle modalità di azione, ecc.).

L'obiettivo dell'istruttoria sulle segnalazioni è quello di accertarne la fondatezza e, a tal fine, l'Organismo di Vigilanza si può avvalere della collaborazione di consulenti esterni o di enti aziendali competenti per materia in relazione alla tipologia di condotta contestata.

All'esito di tale istruttoria l'Organismo di Vigilanza può:

- archiviare la segnalazione, ove sia risultata priva di riscontri o non si sia raggiunto il pieno convincimento che sia stata effettivamente commessa una violazione;
- redigere una relazione nei casi in cui vi siano elementi sufficienti a ritenere fondata la segnalazione. Tale relazione conterrà:
- la descrizione della condotta o dell'evento riscontrato;
- le norme o le procedure del Modello che risultano essere state violate;
- l'identificazione del responsabile;
- gli indizi e i riscontri raccolti;
- la valutazione della gravità delle condotte ai fini dell'applicazione delle sanzioni, con esplicita menzione degli elementi utili alla graduazione della stessa con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni.

12.9. Procedimento per violazioni commesse dai dipendenti

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

L'Organismo di Vigilanza trasmette al Referente dell'Area una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

Il Referente dell'Area Amministrazione trasmette al dipendente una contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

L'organo amministrativo irroga la sanzione.

Le sanzioni non possono essere comminate prima che siano decorsi cinque giorni dalla ricezione della contestazione e devono essere adottate dal Responsabile dell'Area Amministrazione entro i sei giorni successivi a quello in cui sono pervenute le eventuali controdeduzioni.

Il provvedimento è comunicato altresì all'Organismo di Vigilanza

Il dipendente, ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

L'Organo amministrativo è informato in merito all'esito del procedimento.

12.10. Procedimento per violazioni commesse dai dirigenti

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai dirigenti è regolata dalle disposizioni normative vigenti nonché dai contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'Organo amministrativo ed al Referente dell'Area Amministrazione una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;



- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

L'Organo amministrativo comunica al dirigente la contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.

Entro i sei giorni successivi alle giustificazioni viene quindi irrogata la sanzione e se il dirigente è destinatario di deleghe o procure da parte dell'Organo amministrativo e queste potranno essere revocate, se collegate alla violazione contestata o se ritenuto altrimenti opportuno.

L'Organo amministrativo e l'Organismo di Vigilanza dovranno essere informati in merito agli esiti delle verifiche interne ed alle decisioni adottate.

Ferma restando la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria avverso la decisione disciplinare, l'interessato può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In caso di nomina del Collegio o di ricorso al Giudice del Lavoro, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

12.11. Procedimento per violazioni commesse dagli amministratori o dal Sindaco Unico.

Qualora riscontri o abbia notizia della violazione del Modello da parte di un amministratore o di un sindaco, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'Organo amministrativo o all'Organo di controllo della società (Sindaco unico), ove presente, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

L'Organo amministrativo convoca il membro indicato dall'Organismo di Vigilanza.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Durante tale adunanza, cui partecipano anche i membri dell'Organismo di Vigilanza, viene ascoltato l'interessato, acquisite eventuali deduzioni scritte e decisi o effettuati eventuali ulteriori accertamenti.

L'Organo amministrativo, valutati gli elementi acquisiti, decide la sanzione da irrogare, motivando l'eventuale dissenso sulla proposta dell'Organismo di Vigilanza

Nel caso di violazioni di gravità tale da ledere la fiducia della Società nei confronti dell'amministratore o del sindaco, viene convocato il Socio Unico o l'Assemblea dei soci e proposti i provvedimenti più opportuni ai sensi dell'art. 2383, c. 3, c.c.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riscontri la violazione da parte dell'Organo amministrativo o da parte dell'Organo di controllo della società, il destinatario della relazione di cui ai punti precedenti è l'Assemblea, la quale valutati gli elementi acquisiti, decide la sanzione da irrogare, motivando l'eventuale dissenso sulla proposta dell'Organismo di Vigilanza

La delibera dell'Organo amministrativo e/o quella del socio Unico o dell'Assemblea, viene comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza e all'interessato.

12.12. Procedimento per violazioni commesse da terzi (collaboratori, fornitori, consulenti, partner ed altri soggetti esterni)

SAVELLI ASCENSORI Modello di organizzazione, gestione e control

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Responsabile dell'Area che gestisce il rapporto contrattuale e, per conoscenza all'Organo amministrativo, una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Tale relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dall'Organo amministrativo, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e dell'Organo di controllo della società.

Il Responsabile dell'Area/Ufficio che gestisce il rapporto contrattuale e sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dall'Organo amministrativo, nonché dall'Organo di controllo, ove presente invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

Si rinvia all'allegato "sistema disciplinare" per quanto non specificatamente indicato sopra.

13. L'organismo di vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, art. 6, comma 1, lett. b), la Società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o dipendenti se l'organo dirigente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Secondo le indicazioni delle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria, fatte proprie anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, devono essere:



- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, del Consiglio di amministrazione.

Affinché l'autonomia non risulti meramente formale è necessario che l'O.d.V. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e sia immune da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della società.

Tali requisiti vengono assicurati dal posizionamento riconosciuto nel contesto della struttura organizzativa aziendale, in modo da escludere qualsiasi dipendenza gerarchica dell'Organismo all'interno della Società e prevedendo un'attività di reporting al massimo vertice aziendale, e quindi all'Organo amministrativo. Infatti, l'Organismo di vigilanza viene inserito nell'organigramma nella più elevata posizione di staff.

L'O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate rispetto alle funzioni che è chiamato a svolgere e capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. Pertanto è necessario che in seno all'O.d.V. siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali.

L'Organismo di Vigilanza può servirsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Le caratteristiche di professionalità, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'O.d.V. non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

L'O.d.V. è tenuto a vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- collaborare con i Soggetti apicali nella diffusione del Modello all'interno della società e vigilare sulla diffusione ed efficace attuazione del Modello, assicurando e promuovendo il costante aggiornamento dello stesso;
- vigilare continuativamente sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con i necessari poteri d'indagine;
- riferire continuativamente direttamente al Consiglio di amministrazione ed al Sindaco Unico circa il funzionamento del Modello;
- definire, coordinandosi con i soggetti apicali e le strutture organizzative, i flussi informativi di cui necessita per l'espletamento della propria funzione;
- definire e comunicare le modalità attraverso le quali i collaboratori interni possono effettuare segnalazioni di eventuali comportamenti illeciti, anche sospetti, o di violazione del Modello o del Codice Etico;



- accertare e segnalare al Consiglio di amministrazione, per gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti destinatari che si sono resi responsabili di violazioni del Modello o del Codice Etico.
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare l'indipendenza nel giudizio di valutazione e la visione d'insieme delle attività aziendali ad esso richieste.

13.1. Composizione, nomina durata e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo può essere costituito in forma mono o plurisoggettiva.

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza sono atti riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione.

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di amministrazione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per un periodo definito in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione. I componenti sono sempre rieleggibili.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione del Sindaco Unico. Per "giusta causa" di revoca potrà intendersi a titolo esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 231/01 risultante da una sentenza di

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

 l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

13.2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo deve essere definito in modo da rispondere alle caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa. In particolare, la nomina nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli Organi Sociali e dei vertici aziendali.

Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui sopra, fondando tale decisione non soltanto sui curriculum ma anche sulle dichiarazioni raccolte direttamente dai candidati.

L'Organismo di Vigilanza, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione, garantisce l'insussistenza di motivi di incompatibilità e l'impegno a comunicare immediatamente per iscritto al Consiglio di amministrazione della Società il sopravvenire di cause di sospensione e revoca dell'incarico.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Sindaco Unico – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

13.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti, le attività ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione della società **Savelli Ascensori s.r.l.**

Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, all'Organismo sono attribuiti i seguenti **compiti**:

- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- analizzare sulla persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- valutare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- o modifiche normative.
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale.
 - Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti **poteri**:
- disporre di autonome e adeguate risorse finanziarie, approvate dal Consiglio di amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di budgeting, su proposta dell'Organismo, idonee a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.). L'assegnazione del budget permette all'O.d.V. di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 efficace espletamento dei compiti indicati dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto;

- accedere presso tutte le Aree della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde esaminare ogni documento ed ottenere qualsiasi informazione o dato aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto. È fatto quindi obbligo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, di fornire le informazioni richieste da quest'ultimo;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza, osservando le procedure interne previste per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e del Sindaco Unico;
- organizzare incontri, anche in via periodica, con i responsabili delle funzioni aziendali della Società, per essere informato su questioni, eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso e scambiare dati e valutazioni ad essi inerenti;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partner commerciali ed al Sindaco Unico;
- stipulare, modificare e/o risolvere per il tramite delle unità aziendali competenti incarichi
 professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la
 migliore esecuzione dell'incarico.

Sarà cura dell'O.d.V. verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti. Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l' O.d.V. per lo svolgimento della propria attività operativa, si avvale delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, verranno ritenute utili allo svolgimento delle attività indicate.

Si specifica inoltre che:



- le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da altro organo aziendale, fermo restando che la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello permane in capo alla Direzione aziendale;
- l'O.d.V. ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

L'Organismo potrà inoltre, ai fini dell'attuazione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001, chiedere in qualsiasi momento agli Organi di controllo della società, ove presenti, informazioni in merito alle notizie rilevanti acquisite da questi nel corso della loro attività.

A garanzia della propria indipendenza, l'Organismo si rapporta direttamente al Consiglio di amministrazione e, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia, disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurargli totale indipendenza operativa.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

14. Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione in ordine allo svolgimento dei suoi compiti, con particolare riferimento alla corretta attuazione del Modello ed all'eventuale emersione di fatti critici.

L'attività informativa è svolta, su base continuativa, anche nei confronti del Consiglio di amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza redige, almeno con cadenza annuale, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola all'Organo amministrativo. Copia di tale relazione viene inviata altresì al Sindaco Unico.

In particolare, la relazione periodica annuale ha ad oggetto:



- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- un'analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'O.d.V. stesso e dagli altri soggetti interessati;
- le attività che non è stato possibile effettuare per giustificate ragioni di tempo e/o eventuali carenze di risorse;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione, necessari nel caso in cui siano introdotti nuovi reati.
 - L'Organismo di Vigilanza è chiamato inoltre a predisporre ed inviare annualmente al Consiglio di amministrazione e al Sindaco Unico, un report riepilogativo, avente ad oggetto:
 - √ l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a
 quella di verifica;
 - √ l'individuazione del Piano delle Attività per l'anno successivo.
 - L'Organismo dovrà inoltre riferire tempestivamente al Consiglio di amministrazione in merito a:
- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che sia stata accertata dall'Organismo di Vigilanza stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali, idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in termini, ad esempio, di rifiuto di fornire all'OdV documentazione o dati richiesti, ovvero di ostacolo alla relativa attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società,
 ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;



- esito degli accertamenti disposti da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a indagini aventi ad oggetto reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di amministrazione;
- necessità di procedere all'aggiornamento del Modello e/o del Codice Etico.

In aggiunta, l'Organismo di Vigilanza deve riferire senza indugio al Consiglio di amministrazione, in caso di verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza.

14.1. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

14.1.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

L'Organismo deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei Collaboratori e degli altri soggetti all'uopo individuati, in merito a comportamenti, atti o eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del Modello o delle relative procedure e quindi potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nella Parte Generale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

L'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello ex D.Lgs.n.
 231/2001;
- criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale ed organizzativa, anche con riferimento ai ruoli chiave per la tutela della sicurezza e salute sul lavoro;
- procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello, nonché eventuali sanzioni disciplinari irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'O.D.V. valuta discrezionalmente le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando – ove ritenuto opportuno - l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Gli obblighi di segnalazione su base occasionale sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio e ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello Organizzativo adottato.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con la società **Savelli ascensori s.r.l.** effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo della Società mediante quanto definito contrattualmente.

14.1.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, deve essere obbligatoriamente trasmessa all'O.d.V. della società **Savelli Ascensori s.r.l.** la seguente documentazione:

- dettaglio dello status dei provvedimenti amministrativi e del relativo iter amministrativo;
- dettaglio delle visite ispettive ricevute nel periodo di riferimento e delle eventuali criticità riscontrate;
- elenco dei dipendenti che hanno ricoperto cariche pubbliche nel corso dell'anno, o ancora in essere alla chiusura dell'esercizio;
- documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello;
- documentazione relativa alla partecipazione delle attività di cui sopra da parte del personale;
- le eventuali transazioni di natura finanziaria effettuate in Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata, ai sensi dei DM 21 novembre 2001 (Disciplina CFC) e 23 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- le richieste di pagamento su conto corrente in uno Stato "a rischio" (in base agli elenchi/black
 list emanati da OECD/OCSE, ecc.) provenienti dai fornitori;
- il dettaglio delle eventuali erogazioni concesse (ad esempio a titolo di omaggi, liberalità, ecc.), a favore di enti pubblici o soggetti che svolgono pubbliche funzioni;
- dettaglio degli acquisti di servizi di consulenze effettuati nel periodo di riferimento;
- stato dei contenziosi di competenza in essere, nonché i possibili esiti degli stessi;
- reportistica in merito alle procedure di gara ad evidenza pubblica ed in merito alle procedure negoziate;



- documenti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro:
- documento valutazione dei rischi;
- piano di emergenza;
- deleghe conferite e nomine in essere relative alla sicurezza;
- verbale riunione ex art. 35 D.Lgs. n. 81/08;
- piano degli Investimenti;
- richieste modifiche autorizzazioni esistenti.

14.1.3. Modalità di trasmissione delle informazioni e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, si applicano le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto;
- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute, anche in forma anonima. Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'Organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V., è stato istituito un "canale informativo dedicato" (odv231@savelliascensori.it). Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse per posta all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/01, Savelli ascensori s.r.l, Contrada Storno 13/B/C, 63900 Fermo (FM).





14.1.4. Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V.

Tutti i rapporti, le segnalazioni e le informazioni rese dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di amministrazione e al Sindaco Unico e ad eventuali altri soggetti e ogni informazione, segnalazione, report inviato all'Organismo stesso, devono essere conservati dall'Organismo di Vigilanza per il periodo di dieci anni.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

15. Piano di formazione e comunicazione

15.1. Premessa

Al fine di poter ritenere integrato il requisito dell'efficace attuazione dei principi contenuti nel presente Modello, oltre che di quelli del Codice Etico, è interesse della società **Savelli Ascensori s.r.l.** garantire una corretta ed **ampia divulgazione** e conoscenza dei principi e delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con un grado di approfondimento proporzionato al livello di coinvolgimento delle risorse medesime nell'esecuzione delle attività a rischio.

I **principi e i contenuti del Modello e del Codice Etico** sono destinati ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti, nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della società.

SAVELLI

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza ed integrato, tenendo conto dei risultati dell'attività svolta, con i Responsabili delle Aree di volta in volta coinvolte.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è comunque improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

15.2. Formazione del personale

Ciascun dipendente è tenuto a conoscere le regole di comportamento nonché i principi di riferimento del Modello; egli è altresì tenuto a contribuire attivamente alla loro attuazione e a segnalarne eventuali carenze.

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione differenziati in considerazione delle diverse Attività
 Sensibili.

È obiettivo di **Savelli Ascensori s.r.l**. garantire, promuovere e facilitare la conoscenza di tali regole e principi da parte dei destinatari, differenziando, a seconda della posizione e del ruolo, l'approfondimento e il grado di dettaglio della conoscenza stessa; tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali.

A tal fine la Società metterà a disposizione di tutti i destinatari i Principi di Riferimento del Modello, pubblicandone una copia sul sito internet, nonché mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori; ai nuovi dipendenti verrà poi richiesto di sottoscrivere una Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS n. 231/01 specifica dichiarazione di adesione alle regole comportamentali ed ai principi di riferimento del Modello e del Codice Etico, unitamente all'accettazione della proposta di assunzione da parte della società, documenti dei quali sarà loro contestualmente consegnata copia cartacea. Quanto poi all'organizzazione dei seminari e alle altre iniziative di formazione mirata, al fine di divulgare e favorire la comprensione dei contenuti dei principi di riferimento del Modello anche in relazione alle eventuali novità normative intervenute, è previsto un "adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio" proprio per venire incontro

15.3. Informativa a collaboratori esterni e partner

alle indicazioni di Confindustria.

I collaboratori, i partner e/o comunque i terzi che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse della società **Savelli Ascensori s.r.l.** e che sono coinvolti nello svolgimento di attività "sensibili" devono essere edotti attraverso idonea informativa ed accettare per iscritto le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

La società **Savelli Ascensori s.r.l.** promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

La società provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, appositi provvedimenti, quali il diritto di risoluzione e/o clausole penali, fino alla possibile risoluzione degli obblighi negoziali.